



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 8626/2016 in data 3.10.2016, promossa

da

, con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
23 - CORNUDA

attore

contro

INTESA SANPAOLO SPA (già CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA),
con il patrocinio dell'avv. , con domicilio eletto presso lo studio del
difensore in - TREVISO

convenuta

avente per oggetto: **conto corrente bancario**,

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.9.2019, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per

“In via principale:

accogliere la domanda come proposta dalla attrice in atto di citazione e quindi, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione (quanto agli interessi entro il fido) della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale (fino al 31 dicembre 1993) ed a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 dal 1° gennaio 1994 al 22 settembre 1995 e dell'addebito di somme per Commissioni e per spese di chiusura periodica del conto, per l'effetto,



condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 71.498,81 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In via subordinata e con espressa riserva di gravame:

nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale dovesse qualificare come solutorie alcune o tutte le rimesse operate in conto prima del decennio anteriore alla proposizione delle domanda, accogliere la domanda come proposta dall'attrice nell'atto di citazione e quindi, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione (quanto agli interessi entro il fido) della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale (fino al 31 dicembre 1993) ed a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 dal 1° gennaio 1994 al 22 settembre 1995 e dell'addebito di somme per Commissioni e per spese di chiusura periodica del conto, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 38.410,16 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Salvis iuribus”;

- per CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA:

“NEL MERITO

IN VIA PRELIMINARE

I. Per le ragioni tutte in esposte in atti, dichiarare prescritto, nei termini indicati, il diritto alla ripetizione delle somme versate dal Sig. : a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni massimo scoperto e spese chiusura conto, per intervenuta prescrizione decennale. Per l'effetto rigettare la domanda attorea. Dichiarare, altresì, prescritto il diritto alla corresponsione degli interessi creditori ex art. 2948 n. 4 c.c. e per l'effetto rigettare la domanda attorea di pagamento degli interessi creditori. II. Per i motivi esposti in atti accertare l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito per la mancata deduzione, individuazione e, comunque, per la non configurabilità di pagamenti ripetibili; III. Sempre per i motivi esposti in atti, accertare, quindi, l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle clausole e (di accertamento) dell'illegittimità dei relativi addebiti, per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; IV. Rigettare, in ogni caso, la domanda di ripetizione d'indebito costituendo i pagamenti di cui si chiede la ripetizione



adempimento di un'obbligazione naturale irripetibile ex art. 2034 c.c. IN VIA PRINCIPALE V. Ferme le eccezioni preliminari di cui sopra e per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto - nell'an e nel quantum - per le ragioni tutte in atti esposte. IN OGNI IPOTESI Con vittoria di spese e compenso professionale di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014 oltre ad IVA e 4% C.P.A IN VIA ISTRUTTORIA Si contestano nuovamente i risultati cui è giunto il c.t.u. Dott. Carretta e si insiste per l'integrazione della ctu con esecuzione di nuovo ricalcolo per le ragioni tutte indicate all'udienza del 14.3.2019 da intendersi qui nuovamente ribadite".

MOTIVI DELLA DECISIONE

ha convenuto in giudizio la CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA (oggi fusasi per incorporazione in INTESA SANPAOLO SPA) al fine di sentirla condannare alla ripetizione degli oneri illegittimamente pagati – a titolo di interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta, di interessi anatocistici, di CMS invalidamente pattuite e di spese non pattuite – nel conto corrente n. 485045, acceso il 19.10.1992 ed estinto con saldo finale pari a zero il 15.12.2014.

La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa è stata istruita mediante CTU contabile e viene ora in decisione.

La banca convenuta sostiene anzitutto che la domanda attorea dovrebbe essere rigettata *de plano* non avendo il correntista né analiticamente indicato, né dato prova di pagamenti ripetibili, essendosi invece limitato ad indicare gli addebiti asseritamente illegittimi posti in essere nel conto corrente dall'istituto di credito, addebiti che però non sono di per sé ripetibili.

In astratto deve convenirsi con la convenuta sull'oggetto della domanda di ripetizione. È noto che la sentenza Cass. SSUU 24418/2010, nel ribadire la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario e nell'attribuire rilevanza decisiva anche nel contenzioso ad esso relativo alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie della provvista, ha di fatto reso necessaria l'individuazione di un pagamento (nel suo significato tecnico e cioè di una attribuzione patrimoniale estintiva di un debito esigibile) quale imprescindibile presupposto dell'azione di ripetizione ex art. 2033 CC. Non è quindi sufficiente indicare quali addebiti la banca avrebbe illegittimamente posto in essere, perché ciò non costituisce la prova di un effettivo spostamento di ricchezza da una parte all'altra, risolvendosi detti addebiti di per sé unicamente in mere annotazioni contabili. Come ben evidenziato dalla Suprema Corte, “è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale” (cass. 798/2013).

Occorre però anche aggiungere, in coerenza con il presupposto della natura unitaria del rapporto di conto corrente, che con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i rapporti di dare/avere tra correntista e istituto di credito e, quindi, si determina un saldo di chiusura costituente “pagamento” nel senso pocanzi evidenziato. In altri termini, nel momento in cui il correntista chiude il conto a saldo zero (come nel presente caso), può



senz'altro dirsi che abbia anche pagato alla banca tutte le poste annotate a debito nel conto stesso, ponendo in essere un vero e proprio spostamento di ricchezza.

Si noti che la stessa giurisprudenza citata dalla convenuta non smentisce affatto tali conclusioni, ma anzi le conferma, in taluni casi anche esplicitamente. Si veda in particolare la sentenza di questo Tribunale citata a pagg. 12 e 13 della comparsa conclusionale, ove si legge che *“la domanda di ripetizione d'indebito presuppone indefettibilmente l'allegazione e la prova dell'esistenza di un previo pagamento, da identificare quantomeno nel saldo finale di chiusura “a zero” del conto”* (in quel caso, d'altronde, in coerenza coi principi sinora illustrati, il giudice aveva ritenuto di rigettare la domanda proprio perché i rapporti oggetto di causa erano stati *“chiusi per recesso dell'istituto di credito e per passaggio a sofferenza, non certo in seguito al pagamento da parte della società correntista del saldo finale”*). Nel caso di specie, invece, è la stessa banca ad ammettere che il correntista aveva provveduto a ripagare il saldo finale e a chiudere il conto senza pendenza alcuna.

La banca convenuta ha poi eccepito che la domanda comunque dovrebbe essere rigettata in quanto non sufficientemente provata: avendo la correntista attrice prodotto in giudizio unicamente gli estratti scalari del conto corrente ed i relativi prospetti di liquidazione (ma non anche gli estratti conto analitici), non sarebbe possibile alcun ricalcolo delle competenze addebitate nel conto, dal momento che la documentazione prodotta consentirebbe di porre in essere solo un calcolo con modalità c.d. “sintetica”, da ritenersi inaffidabile (e non invece un calcolo con modalità c.d. “analitica”, unico a suo dire affidabile)..

L'eccezione della banca non può trovare accoglimento.

La c.d. modalità sintetica prevede che il ricalcolo venga effettuato in modo indiretto, ossia utilizzando da un lato i numeri debitori complessivi, ottenuti semplicemente sommando i numeri debitori di tutto il trimestre (senza, quindi, tenere distinti i singoli saldi giornalieri), dall'altro la media dei tassi applicati nel periodo in esame. Per effettuare tale operazione sono sufficienti anche i soli prospetti riassuntivi, ossia i prospetti elaborati dalla banca alla fine di ogni trimestre ed in cui sono riportati, per l'appunto, solo i numeri complessivi.

Tanto premesso, si può anche riconoscere che un tale tipo di conteggio potrebbe effettivamente dare adito a talune imprecisioni, a causa del raggruppamento dei numeri debitori (che non consente un'analitica e giornaliera ricostruzione dei movimenti sul conto). Nel caso di specie, tuttavia, la banca non ha neppure indicato quali sarebbero tali imprecisioni. Soprattutto, non vi è neppure la prova del fatto che il risultato non sarebbe comunque tecnicamente accettabile, anche se non preciso (si ribadisce che la banca convenuta non ha neppure saputo indicare quali sarebbero gli scostamenti concreti che si otterrebbero adottando una diversa tipologia di calcolo). Come riconosciuto anche dalla Suprema Corte (Cass. 14074/2018), trattasi quindi di un metodo di calcolo comunque affidabile in quanto basato sulla *“rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze”, e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati; non dunque l'astrattezza (come sostenuto dalla ricorrente),*



quanto piuttosto l'induttività del metodo viene in rilievo, il che non contraddice le caratteristiche del mezzo impiegato”.

Nel caso di specie, tuttavia, il problema in realtà neppure si pone, dato che il CTU non ha effettuato un ricalcolo con modalità sintetica, bensì un ricalcolo con modalità c.d. analitica, operazione tecnicamente possibile sia con gli estratti conto analitici, sia con gli estratti scalari prodotti dall'attrice (i quali non devono essere confusi coi meri prospetti riassuntivi, di cui si è detto sopra).

Gli estratti scalari sono i prospetti, elaborati dalla banca e poi trasmessi al correntista, in cui sono elencati i singoli saldi giornalieri del conto in ordine di data di valuta (la cui funzione è proprio il calcolo degli interessi). La banca, per elaborare gli scalari, considera tutte le operazioni aventi eguale data di valuta e calcola quindi il saldo del conto giorno per giorno. I numeri debitori indicati nello scalare sono costituiti dal prodotto del saldo ad una certa data moltiplicato per il numero di giorni per i quali il conto ha mantenuto quel saldo. Va da sé, quindi, che il saldo giornaliero espresso dagli scalari deve essere identico al saldo per valuta ritraibile dagli estratti conto (ciò, evidentemente, a condizione che la banca stessa non affermi, venendo *contra factum proprium*, di aver commesso degli errori nel momento in cui elaborò gli scalari).

Dato che il metodo analitico prevede la rideterminazione del saldo giornaliero corretto, non vi è dubbio che tale rideterminazione possa essere fatta anche con i soli estratti scalari (anche se non coi soli prospetti riassuntivi). Non vi è quindi prova alcuna (che sarebbe stato onere della banca fornire) che il calcolo effettuato con i soli scalari non sia corretto ed identico ad un calcolo eseguito con gli estratti conto. Risulta in tal modo soddisfatta la condizione, richiesta da parte della giurisprudenza, che il ricalcolo venga effettuato sullo “*importo capitale per giorno esatto di valuta*” (v. Corte App. Venezia sent. n. 1819/2013).

A diverse conclusioni si dovrebbe giungere solo laddove si ponesse anche la necessità di modificare la data di valuta delle singole operazioni: in quel caso è evidente che i saldi giornalieri risultanti dagli scalari non sarebbero più corretti ed andrebbero quindi ricalcolati; per fare ciò si renderebbe necessario l'estratto conto analitico, al fine di modificare per l'appunto la valuta di ogni operazione. Ciò non è però nel caso di specie (non essendo neppure stata contestata la correttezza delle valute).

Sempre con riferimento alla documentazione prodotta dall'attrice, la banca ha altresì eccepito che la correntista ha prodotto solo parte degli estratti scalari, mentre invece avrebbe dovuto produrli integralmente, sin dall'apertura del conto corrente.

Neppure tale censura può trovare accoglimento. Non si vede per quale motivo la parte non potrebbe decidere di limitare la propria domanda al solo accertamento degli oneri illegittimamente addebitati dalla banca in un determinato periodo di tempo e non invece in tutta la vita del rapporto. A ben vedere, anzi, la parte ben potrebbe agire anche solo al fine di accertare che in un'unica occasione è stata illegittimamente pagato un determinato onere: è evidente che in tal caso sarebbe sufficiente la sola produzione della documentazione da cui risulta quell'addebito (mentre invece si dovrebbero senz'altro ritenere irrilevanti ai fini del decidere tutti gli altri estratti conto sin dall'origine del rapporto). Tali conclusioni non sono altro che la diretta conseguenza del principio



dispositivo. Anche nel caso di specie, infatti, l'attrice ha chiesto di accertare l'illegittimo addebito di determinate poste in un determinato arco di tempo ed ha conseguentemente prodotto la documentazione a tal fine rilevante.

Sono fondate le censure attoree relative all'applicazione di interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta, con riferimento agli scoperti entro-fido e relativamente al periodo tra l'apertura del conto corrente (19.10.1992) e la sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 22.9.1995 (doc. 4 conv.).

La convenuta sostiene che tutti gli sconfinamenti realizzatisi nel periodo in questione sarebbero avvenuti in assenza di fido, stante la mancata produzione in giudizio di contratti scritti di apertura di credito. Conseguentemente, dovrebbe ritenersi legittima l'applicazione dei tassi previsti nel contratto di apertura del conto corrente (doc. 2 conv. e doc. 3 att.) per l'ipotesi di "*scoperto consentito in assenza di fido*".

La tesi della convenuta non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere il conto fosse affidato sin dalla sua accensione. L'esistenza di un affidamento può infatti essere accertata anche per il tramite di presunzioni, pur in difetto della produzione di un contratto scritto: le nullità per difetto di forma comminate dal TUB sono notoriamente di protezione e possono pertanto essere eccepite solo dalla parte nel cui interesse sono previste, ossia la correntista, non invece dalla banca. L'esame degli estratti conto prodotti dall'attrice consente senz'altro di ritenere che il conto fosse già affidato anche prima della conclusione del contratto del 1995. In tal senso depongono plurime ed univoche circostanze: il fatto che il conto abbia presentato saldi costantemente negativi per tutto il periodo in questione, il che non può spiegarsi in termini di mera tolleranza di sporadici sconfinamenti; l'applicazione per identici periodi di tassi di interesse differenziati; soprattutto, l'indicazione, in relazione ai singoli tassi di interesse, dei rispettivi "*limiti*", relativi all'evidenza ai limiti delle aperture di credito concesse dalla banca.

Per il periodo in questione gli interessi intra-fido devono quindi essere ricalcolati al tasso sostitutivo previsto dall'art. 5 co. 5 lett. a) L 154/1992 (poi art. 117 co. 7 lett. a) DLGS 385/1993).

Sono parzialmente fondate le censure attoree in tema di anatocismo.

È ormai granitico il più che convincente indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione CICR 9.2.2000, sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi passivi e illecita la pratica relativa all'anatocismo, non potendosi ravvisare l'esistenza di usi normativi idonei a consentire la deroga all'art.1283 c.c. e dunque la liceità della capitalizzazione (v. sul punto Cass. SS.UU. 4.11.2004 n. 21095: "*nell'ambito dei rapporti bancari regolati in conto corrente, relativamente al periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione del C.I.C.R. 9 febbraio 2000, sono nulle, in quanto contrastanti con il disposto dell'art. 1283 c.c., le clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista*", v. anche Cass.14.5.2005 n.10127).



La summenzionata delibera CICR ha poi stabilito, all'art. 2, che “ *nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conte corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori*” sicché dopo l'entrata in vigore di detta delibera la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima purché sia contrattualmente pattuita e sia riconosciuta analoga capitalizzazione per gli interessi creditori.

Quanto all'invocato art. 7 della delibera CICR – che prevede un meccanismo di “sanatoria” e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera) – si ricorda che lo stesso era stato emesso in attuazione del comma 3 dell'art 25 D.lgs. 342/1999, il quale però è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000: in tal modo è venuto meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuare il disposto della norma primaria; conseguentemente, anche con riferimento ai contratti in essere antecedentemente al 2000 è necessaria una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art 7 (orami travolto) della delibera CICR del 9.2.2000.

Nel caso di specie la prima pattuizione in tema di anatocismo valida, secondo i criteri sopra illustrati, è quella contenuta nel contratto del 24.4.2007, che prevedeva, in conformità col dettato della delibera CICR, la capitalizzazione con pari periodicità trimestrale degli interessi sia debitori che creditori (v. art. 9 sezione 2 doc. 3 conv., con clausola specificamente approvata con doppia sottoscrizione).

Non può invece essere considerata valida la pattuizione contenuta nel contratto del 18.7.2000 (doc. 12 conv.). Nonostante il richiamo alla delibera CICR, l'art. 5 prevedeva – senza ulteriori specificazioni – che la capitalizzazione dovesse essere “la stessa prevista per il conto corrente d'utilizzo”. Il contratto di apertura del conto corrente, datato 19.10.1992 (doc. 2 att.), prevedeva a sua volta la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e trimestrale per gli interessi debitori. Il contratto del 18.7.2000 – non contenendo un'autonoma disciplina della capitalizzazione, ma rinviando sul punto al contratto di apertura del conto – non era quindi conforme al dettato della delibera CICR. Inoltre, contenendo il contratto di apertura del conto corrente due tipologie di capitalizzazione (annuale e semestrale), nulla autorizzerebbe a presumere una volontà delle parti di pattuire nel 2000 l'applicazione di quella trimestrale (come invece sostenuto dalla convenuta) piuttosto che quella annuale. Mancando quindi una valida pattuizione dell'anatocismo, conforme al dettato della delibera CICR, deve essere esclusa ogni forma di capitalizzazione sino alla conclusione del contratto del 2007.

L'anatocismo deve poi essere escluso per il periodo successivo all'1.1.2014, sulla scorta del disposto dell'art. 120 TUB, nella versione risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 co. 629 L. 147/2013. L'art. 120 prevedeva infatti che “*gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori*”. Si deve ritenere che detta disposizione fosse di immediata applicazione: prevedendo che il divieto di anatocismo avrebbe dovuto “*in ogni caso*” essere contemplato dal CICR, veniva infatti



eliminata qualsiasi possibilità di discrezionalità tecnica o amministrativa sul punto, essendo tale divieto un contenuto obbligatorio e vincolato dell'emananda delibera. Tale divieto, peraltro, non richiedeva di per sé l'estrinsecazione della discrezionalità tecnica del CICR, potendo benissimo essere applicato anche in difetto di qualsivoglia normativa di attuazione, stante il contenuto preciso e puntuale dello stesso. Ne consegue che, subordinando l'operatività del divieto all'emanazione della delibera, si trasformerebbe in realtà un obbligo in una mera facoltà (condizionata rispetto alla volontà discrezionale del CICR in ordine alla tempistica – quand'anche non allo stesso an – dell'emanazione). Da ciò consegue l'immediata applicabilità del divieto, non necessitante per sua natura neppure di attività attuativa.

Quanto alle CMS ed alle commissioni per disponibilità fondi variamente denominate, ritiene questo giudice che le relative pattuizioni non siano prive di causa. Si deve anzitutto ritenere che l'art. 2-bis L. 2/2009, disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, pur omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa. Inoltre, ed entrando nel merito della contestazione, la previsione della CMS trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (cfr. Trib. Milano 11710/2016).

Un giudizio maggiormente articolato si impone invece quanto alla determinatezza / determinabilità delle relative clausole contrattuali. Condivide questo giudice l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui occorre che nella clausola siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (v. Tribunale Padova 1363/2011, Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, Tribunale Torino 23 luglio 2003, Tribunale Milano 29.6.2002, Tribunale Piacenza 2012): l'onere di specifica indicazione e determinazione è pregnante in relazione al fatto che l'istituto di cui si discute viene in vario modo considerato (viene ad es. indicato come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte anche oltre il limite dello stesso affidamento) e si sono affermate nella prassi creditizia applicazioni non univoche da parte del sistema bancario (ad esempio, in alcuni casi la commissione viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, in altri sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo ecc.). Alla luce di ciò la richiamata giurisprudenza di merito esige condivisibilmente, per ritenere che la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto sia determinata o determinabile, la specifica indicazione degli elementi necessari per calcolarla e dunque non solo percentuale e periodicità di addebito ma anche criteri di calcolo.

Nel caso di specie le commissioni in esame vennero inizialmente pattuite solo nella loro misura percentuale, senza alcuna indicazione delle modalità di calcolo, il che rende nulle per indeterminatezza le relative clausole, con conseguente necessità di esclusione dal conto degli oneri.



Era invece valida la pattuizione relativa alle commissioni sostitutive delle CMS (segnatamente, alle “*commissioni disponibilità fondi - CDF*”) contenuta nel contratto del 12.5.2011 (doc. 26 att.), ove vennero analiticamente specificati i criteri di calcolo (v. pag. 1), con conseguente legittimità dell’addebito.

Devono infine essere escluse le spese applicate dalla banca in difetto di una valida pattuizione scritta, quali le spese di chiusura conto, i diritti di segreteria e le spese di rimborso forfettario (v. pag. 9 CTU).

Sulla scorta dei criteri sinora illustrati il CTU ha accertato l’illegittimo addebito nel conto di oneri ed il mancato accredito di interessi attivi per complessivi € 71.498,81.

Deve a tal punto essere esaminata l’eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla convenuta.

Si sottolinea anzitutto che l’eccezione non può considerarsi generica, ritenendosi condivisibile l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 15895/2019), le quali hanno di recente chiarito che “*in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.*

Per l’individuazione delle rimesse solutorie si ritiene poi di aderire all’orientamento per cui occorre fare riferimento al saldo del conto corrente risultante dagli estratti conto della banca e non al saldo ricalcolato. Se infatti il conto, in un dato momento, risultava scoperto, la rimessa immediatamente successiva è oggettivamente destinata all’estinzione di un debito (lo scoperto di conto o l’esposizione extrafido), anche laddove questo sia determinato, in tutto o in parte, dalla sommatoria di annotazioni illegittime precedenti; la rimessa deve pertanto, per ciò solo, considerarsi solutoria. Il versamento di denaro sul conto corrente rileva quindi come fatto storico e, soprattutto, come atto giuridico in senso stretto, senza che rilevi in alcun modo il contegno soggettivo di chi lo esegue o lo riceve.

Si ritiene infine che, contrariamente a quanto osservato dalla convenuta (v. pag. 22 della comparsa conclusionale), nel ricalcolo delle competenze addebitate in conto si debbano tenere in considerazione anche gli addebiti illegittimi che risultino tuttavia pagati da una rimessa solutoria non più ripetibile in quanto prescritta. Tali addebiti erano e rimangono illegittimi e non possono quindi che influenzare anche l’andamento successivo del conto, per sua natura rapporto di durata avente natura unitaria, indipendentemente dall’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di talune pregresse rimesse.

La verifica condotta dal CTU ha consentito quindi di accertare, secondo i criteri appena illustrati ed in adesione ai principi affermati da Cass. SSUU 24418/2010, che risulta prescritto il diritto alla ripetizione relativamente agli oneri addebitati sino al 30.9.2005



(per complessivi € 33.088,65) e che invece il diritto non è prescritto per la quota residua, pari ad € 38.410,16.

Relativamente a tale somma la domanda attorea è fondata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, adottando – per la determinazione del valore della causa – il criterio del *decisum* (Cass. SS. UU. 19014/2007; Cass. 21256/2016).

Le spese della consulenza tecnica di parte attrice non possono essere tenute in considerazione, in quanto non ne è stato documentato l'effettivo pagamento (cfr. Cass. 2605/2006), considerato che l'attrice si è limitata a produrre un mero preavviso di parcella (in allegato alla memoria di replica ex art. 190 CPC), non corredato da alcuna quietanza di intervenuto pagamento.

Considerato che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ha ridotto grandemente la pretesa attorea, si ritiene che le spese di CTU debbano essere poste a carico di entrambe le parti in via solidale e ripartite nei rapporti interni in misura di un mezzo ciascuna.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. accerta la nullità, nei termini di cui in motivazione, dei contratti che hanno regolato il rapporto di conto corrente oggetto di causa;
2. condanna INTESA SANPAOLO SPA (nella quale si è fusa per incorporazione CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA) a pagare a
la somma di € 38.410,16, oltre interessi legali di mora dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. condanna INTESA SANPAOLO SPA (nella quale si è fusa per incorporazione CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA) a rifondere a
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 759,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014, con distrazione a favore del difensore di parte attrice avv. FRANCO FABIANI, dichiaratosi antistatario;
4. pone in via definitiva le spese di CTU a carico di entrambe le parti in via solidale, da ripartirsi nei rapporti interni in misura di un mezzo ciascuna.

Così deciso in Treviso, il 16 gennaio 2020

Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -

